

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DEL CONSIGLIO DI STATO**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Settembre 2013

Giurisdizione, edilizia residenziale pubblica.

Giurisdizione, edilizia residenziale pubblica.

Consiglio di Stato, Sez. I, 18 settembre 2013, n. 03935/2013 (adunanza del 20 marzo 2013 e n. affare 08175/2012). Ricorso straordinario. Pres. D'Ottavi, Est. Russo.

Nell'ipotesi in cui l'interessato occupi senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica, l'amministrazione, nell'intimarne il rilascio, esercita poteri autoritativi che attengono alla corretta gestione del patrimonio pubblico; con la conseguenza che la controversia deve essere conosciuta dal giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e oggi articolo 133 del codice del processo amministrativo.

Sebbene la controversia avente ad oggetto la pretesa di restituzione di un bene da altri detenuto senza titolo rientrerebbe, in sé sola considerata, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, tuttavia, "la discussione sulla legittimità del decreto di rilascio si configura come strettamente consequenziale a quella sul diniego di assegnazione dell'alloggio "in regolarizzazione", richiesta dall'occupante".

Il parere si richiama a recente pronuncia della Cassazione (Cass., Sez. Un., 8 marzo 2012, n. 3623), la quale, nel richiamare nella materia il tradizionale criterio (ritenuto valido anche dopo l'entrata in vigore dell'articolo 133 del codice del processo amministrativo) di riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, costituito dall'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, ha affermato che la giurisdizione sull'impugnativa di un decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale spetta al giudice amministrativo quando - come nella specie - la controversia, avendo prioritariamente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto a monte dalla pubblica amministrazione alla richiesta di assegnazione dell'alloggio stesso, già occupato dal richiedente, si collochi nella prima delle due fasi sopra menzionate.

[Link al testo parere](#)